

**CIRCOLARE N. 03/2022**

**SCADENZE FISCALI MARZO 2022**

**Mercoledì 16 marzo**

• **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE**

- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2021, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2022 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2022, con un ulteriore 0,40%).

• **ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO**

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2022 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2022 o non disinstallati entro il 31.12.2021.

• **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

• **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• **RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)

• **RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI**

Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919)

• **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

- **TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI**

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

- **IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2022 PRECOMPILATO**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle:

- spese funebri 2021;
- spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;
- spese frequenza asilo nido 2021.

- **IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2022 PRECOMPILATO**

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte dei veterinari.

- **CERTIFICAZIONE UNICA 2022**

-Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2022 relativa ai:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2022 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2022 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4);

-consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2022;

-consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2022.

- **OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA**

Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito/ sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2021 per interventi agevolati 110% e altri interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura.

- **CERTIFICAZIONE UTILI**

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2021, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.

La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2021 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

### **Venerdì 25 marzo**

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.

### **Giovedì 31 marzo**

- **IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2023 PRECOMPILATO**

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute a febbraio, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

- medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;
- ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;
- psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;
- iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.

- **ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS**

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

- **ENASARCO VERSAMENTO FIRR**

Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2021.

- **BONUS PUBBLICITÀ 2022**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022.

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

### **NOTIZIE FISCALI**

- **LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E I NUOVI CHIARIMENTI DELL'INL**

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il nuovo obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.

Recentemente, lo stesso Ispettorato ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, relativamente:

- ai destinatari del nuovo obbligo di comunicazione;
- alle fattispecie che integrano l'obbligo di comunicazione.

In base all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a **lavoratori autonomi occasionali**, i committenti hanno l'obbligo di **comunicare l'avvio dell'attività** di tali lavoratori tramite l'invio di una **preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro** mediante sms / posta elettronica.

Con la Nota 11.1.2022, n. 29 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. 1), TUIR.

Sono **escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai **rapporti di natura subordinata**:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella

esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;

- i rapporti di **lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Per i rapporti di lavoro **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione in esame va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

**NB** La violazione del predetto obbligo è **sanzionata da € 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, **senza possibilità di diffida**.

Come sopra accennato, al fine di dissipare alcuni dubbi sorti successivamente alla pubblicazione della citata Nota n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, con la Nota 27.1.2022, n. 109 di seguito esaminati.

#### COMMITTENTI NON INTERESSATI DALL'OBBLIGO COMUNICATIVO

In particolare, nelle citate FAQ l'Ispettorato, dopo aver ribadito l'insussistenza nei confronti dei soggetti privi dello status di imprenditore dell'obbligo di effettuare la comunicazione, ha evidenziato che **non sono interessati** dall'obbligo:

- le Pubbliche amministrazioni / Enti pubblici non economici;
- gli Enti del Terzo Settore che svolgono **esclusivamente attività non commerciali**.  
In caso di esercizio di un'attività d'impresa, anche in via marginale, l'obbligo va adempiuto con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività d'impresa;
- i liberi professionisti **non operanti / organizzati** in forma di impresa;
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni / società sportive dilettantistiche, che operano senza finalità di lucro.

#### TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE DALL'OBBLIGO

Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, sono inoltre **esenti** dall'obbligo in esame le **prestazioni di natura intellettuale** e le prestazioni rese da:

- incaricati alla vendita occasionali;
- procacciatori di affari occasionali;
- lavoratori dello spettacolo oggetto della specifica comunicazione ex art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.

Relativamente alle **prestazioni di natura intellettuale** e quindi, **in quanto tali**, escluse dall'obbligo di comunicazione, l'INL ha chiarito che rientrano in tale categoria "*a titolo meramente esemplificativo*" le prestazioni rese da:

- correttori di bozze;
- progettisti grafici;
- lettori di opere in festival o in libreria;
- relatori in convegni / conferenze;
- docenti e i redattori di articoli / testi.

**NB** Va evidenziato che il **lavoro da remoto** (abitazione / ufficio del prestatore) non esonera dall'obbligo della comunicazione. Secondo l'INL infatti il luogo di lavoro non rappresenta una "*scriminante dell'obbligo di comunicazione*" (fatta salva l'esclusione se l'attività rientra nell'ambito delle predette prestazioni intellettuali).

## LE FAQ DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "*... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori*". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

**2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?**

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222, C.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), DPR n. 917/86 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la Risoluzione del 12.6.95 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "*sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale*".

**3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), DPR n. 917/86, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

**4. La PA / Enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della PA, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

**5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

Come chiarito con la citata nota prot. 11.01.2022, n. 29, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. C.c. In ragione della ratio della norma volta a "*contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale*" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

**6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?**

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

**7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.

**8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

**9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?**

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

**10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

- **GLI OMESSI VERSAMENTI PERIODICI E IL "RICALCOLO" DEL CREDITO IVA 2021**

In sede di predisposizione del mod. IVA 2022, relativo al 2021, è possibile riscontrare l'omesso versamento, da parte del contribuente, del saldo di una o più liquidazioni periodiche.

Tale situazione richiede una particolare attenzione in presenza di una dichiarazione annuale IVA con un risultato (potenziale) a credito. Risulta infatti necessario (ri)calcolare il credito spettante (da esporre a rigo VL33) considerando quanto effettivamente versato per il 2021. Ciò si traduce, di fatto, nella riduzione del credito IVA che risulterà dal mod. IVA 2022.

- **L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2021**

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022:

- fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento "preventivo";
- per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare il mod. IVA 2021 con apposizione del visto di conformità. La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019 - 2020 beneficiano dell'esonero dal visto per un importo non superiore a € 50.000 annui.

- **GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCANTI: ALIQUOTE 2022**

Recentemente l'INPS, come di consueto, ha comunicato le aliquote ed i minimi / massimali contributivi, applicabili per il 2022 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Per i commercianti, ai quali è applicabile la maggiorazione dell'aliquota contributiva, dal 2022 è operativo l'aumento della stessa dallo 0,09% allo 0,48%.

Si rammenta che, come in passato, i soggetti forfetari che fino al 2021 hanno optato per il regime contributivo agevolato e che dal 2022 sono fuoriusciti da tale regime, devono comunicare all'INPS la revoca del regime agevolato contributivo entro il prossimo 28.2.2022.

- **L'ESONERO CONTRIBUTIVO IVS 2021 E I NUOVI CHIARIMENTI DELL'INPS**

Con riferimento all'esonero contributivo 2021 previsto a favore dei soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti, l'INPS ha recentemente chiarito che:

- le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione 2021, con scadenza entro il 31.12.2021 sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentare il mod. F24 / domanda di compensazione;
- solo per le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021 va presentata domanda di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Lo stesso Istituto ha inoltre comunicato la predisposizione di una nuova versione del modello di domanda di rimborso / compensazione utilizzabile dai predetti soggetti.

- **IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2021**

Entro il prossimo 16.3.2022 va effettuato il versamento del saldo IVA 2021 risultante dal mod. IVA 2022. Quanto dovuto può essere:

- versato anche in forma rateizzata;
- differito fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette applicando la specifica maggiorazione.

Il saldo IVA 2021 può quindi essere differito al 30.6.2022 con la maggiorazione dell'1,60% nonché al 30.7.2022 (22.8 trovando applicazione la c.d. "Proroga di Ferragosto") con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

- **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2022**

Con la consueta Circolare l'INPS ha reso note le aliquote applicabili per il 2022 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS nonché il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

In particolare si evidenzia che l'Istituto ha recepito l'aumento:

- dallo 0,26% allo 0,51% dell'aliquota aggiuntiva a carico dei lavoratori autonomi per il finanziamento della ISCRO, previsto dalla Finanziaria 2021;
- dallo 0,51% all'1,31% dell'aliquota aggiuntiva a carico dei soggetti tenuti a versare la DIS-COLL, previsto dalla Finanziaria 2022.

- **LA CU 2022 LAVORO AUTONOMO / PROVVIGIONI / REDDITI DIVERSI E LOCAZIONI BREVI**

Entro il 16.3.2022 i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2022, la Certificazione Unica Ordinaria dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi e locazioni brevi del 2021.

L'invio può essere effettuato entro il 31.10.2022 relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730.

I sostituti d'imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la CU Sintetica entro il 16.3.2022 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro).

- **IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2021**

In alternativa all'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, verticale e/o orizzontale, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso in presenza di determinati requisiti. In tal caso è necessario prestare un'apposita garanzia, salvo le specifiche fattispecie di esonero (ad esempio, dichiarazione munita del visto di conformità).

Il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 30.000 è erogabile senza il visto di conformità / garanzia.



I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019 - 2020 beneficiano dell'esonero dal visto per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

La richiesta di rimborso è effettuata previa compilazione del quadro VX del mod. IVA 2022 ed in particolare del rigo VX4.

• **DIFFERITA AL 7.3.2022 LA PRESENTAZIONE DEI MOD. INTRA DI GENNAIO**

A seguito delle riscontrate "difficoltà tecniche" nella compilazione / trasmissione dei mod. Intra alla luce delle modifiche apportate agli elenchi riepilogativi in esame, l'Agenzia delle Dogane ha recentemente annunciato la proroga al 7.3.2022 del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio.

**INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE**

Indice del mese di **GENNAIO 2022** = 107,7

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 1,4

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 4,7

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 4,9

**DOCUMENTI DISPONIBILI**

Sono disponibili presso il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall'anno 2017:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

**SERVIZI A PAGAMENTO:**

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.